

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 08/02/2022

**FATTO**

1.- Nel corso di svolgimento di un rapporto di prestito personale, il ricorrente è stato fatto oggetto di una segnalazione negativa da parte dell'intermediario nel SIC gestito dalla s.p.a. CRIF. Tale segnalazione – così egli lamenta - è stata compiuta senza che gli sia stato comunicato, come per contro necessario, alcun preavviso: al punto di essere venuto a conoscenza della circostanza solo per ragioni di ordine casuale.

Constatata la violazione dell'art. 4, comma 7, del codice deontologico, dell'art. 125, comma 3, TUB e pure della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, chiede allora che sia accertato il suo diritto a pretendere la cancellazione della segnalazione negativa da parte dell'intermediario.

Chiede, altresì, che gli siano liquidate le spese occorse per l'assistenza tecnica.

2.- L'intermediario resiste.

Nel maggio del 2021 – assume – è intervenuta una transazione con il cliente: riconosciuto un montante di debito, quegli si è obbligato ad assolverlo a mezzo di ottanta rate mensili, così pure rinunciando a «ogni e qualsivoglia contestazione in merito al pregresso contratto di finanziamento». Il ricorso è dunque inammissibile.

D'altro canto – prosegue l'impresa –, il comportamento, che è stato tenuto nella fattispecie, non si è macchiato di alcuna irregolarità.

Riscontrato un primo insoluto è stato trasmesso «all'indirizzo mail» del cliente un sollecito di pagamento, con contestuale avviso di imminente segnalazione. In prosieguo, «stante il grave inadempimento» maturato, il cliente è stato di nuovo avvertito – tramite



«raccomandata elettronica TNotice» - dell'imminente segnalazione alla CRIF. La comunicazione, tramite il detto mezzo, è stata pure replicata qualche mese dopo. Il ricorrente, tuttavia, è risultato sempre irreperibile.

Tutte queste comunicazioni – si conclude – sono state regolarmente inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente nel modulo di richiesta del finanziamento. La responsabilità della mancata ricezione, pertanto, non può che ricadere sul cliente medesimo.

3.- In sede di repliche, il ricorrente, contestata la rilevanza e pertinenza della transazione intervenuta con l'intermediario, afferma di non avere mai ricevuto gli avvisi depositati da controparte e che l'indirizzo mail, indicato per questo proposito dall'intermediario, non era stato mai comunicato dal ricorrente: secondo quanto può agevolmente desumersi, del resto, dalla documentazione prodotta dal medesimo intermediario.

4.- Nelle controrepliche, l'intermediario ribadisce di avere in modo scrupoloso rispettato le indicazioni e termini presenti nel contratto. Aggiunge che l'irreperibilità del cliente risulta «documentalmente provata».

## DIRITTO

5.- Prima di ogni altra cosa, dev'essere esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario, per cui la concreta materia del contendere sarebbe da ritenere coperta dall'accordo transattivo successivamente intervenuto tra le parti.

L'eccezione va disattesa.

6.- Il testo dell'accordo transattivo non fa alcuna menzione – né diretta, né indiretta – alla vicenda della segnalazione in CRIF, tanto meno all'eventuale trasmissione di una comunicazione di preavviso al riguardo. Nei fatti, il testo della transazione si focalizza e concentra esclusivamente sul montante di debito, di cui al rapporto di prestito personale, e sul decreto ingiuntivo che l'intermediario ha - per questo specifico riguardo - ottenuto dal Tribunale di Nola.

D'altra parte, l'art. 5 dell'accordo transattivo, nello stabilire che «le parti si danno atto e concordano che hanno inteso comporre bonariamente e definitivamente ogni loro rapporto e, segnatamente, ogni questione dipendente o comunque connessa ...», ricollega in modo espresso le medesime «al titolo di cui in premessa».

Non può essere in alcun modo dubbio, di conseguenza, che il «titolo», che informa nel concreto l'accordo transattivo e ne segna i relativi confini, consiste nel comportamento del cliente relativo al pagamento del debito ingiunto. Ché a ciò fa riferimento la premessa in questione: non certo al comportamento dell'intermediario concernente la segnalazione negativa in CRIF.

7.- Venendo al merito della controversia, è opportuno esplicitare subito che, secondo la norma dell'art. 5, comma 6, del codice deontologico per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati (edizione del 2019), «al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato».

Dato il tenore del riportato testo, la trasmissione del preavviso al segnalando cliente integra senza dubbio uno dei requisiti costitutivi della segnalazione. Il difetto della preventiva comunicazione importa, di conseguenza, l'assenza di titolo giustificativo della medesima e dunque l'obbligo di una sua immediata cancellazione.



8.- L'onere della prova relativo all'effettiva trasmissione del preavviso incombe - secondo i principi del diritto comune (art. 2697 c.c.) – sul capo dell'intermediario interessato.

E' noto, inoltre, che la norma dell'art. 1335 c.c. ferma alla dimostrazione del raggiunto indirizzo del destinatario della comunicazione la presunzione di conoscenza del contenuto da parte di quest'ultimo.

9.- Nei fatti, il nodo proposto dal merito della presente controversia si condensa nell'individuare quale sia da ritenere l'«indirizzo» che, nel caso concreto, sia effettivamente rilevante.

Secondo quanto ritiene la giurisprudenza della Corte di Cassazione, per «indirizzo» rilevante ai fini della norma dell'art. 1335 c.c. deve intendersi il «luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario» (così, di recente, la pronuncia di Cass., 8 ottobre 2021, n. 27412).

10.- Nel caso in esame viene in particolare rilievo – tra le diverse eventualità appena sopra richiamate – l'indirizzo fatto oggetto di «preventiva indicazione» da parte del destinatario.

Dalla documentazione prodotta in atti risulta infatti che, nell'ambito del contratto concluso tra le parti, sono stati specificati – all'interno della voce «richiedente/cliente» - come «indirizzo» i seguenti luoghi: «... via: xxx ...; email: xxx; ...».

Ora, non può essere dubbio che un'indicazione di questo genere nel testo contrattuale valga a selezionare gli «indirizzi» che nel concreto si manifestano rilevanti per le comunicazioni eventualmente correnti tra le parti.

11.- Questo, per la verità, potrebbe forse non valere ancora a rendere i luoghi indicati come «indirizzi esclusivi» per il ricevimento delle comunicazioni *inter partes*, non venendo qui «formalizzata» l'esclusione di rilevanza di ogni altro possibile luogo per il detto proposito (lo scioglimento di tale questione affidandosi, a ben vedere, a un'interpretazione complessiva e sistematica dello specifico – singolo o seriale, che sia - contesto contrattuale).

E' comunque sicuro che la riportata indicazione contrattuale valga ad assegnare valore primario – e prioritario – ai luoghi così specificati nel relativo testo: sì che occorrerebbe in ogni caso la presenza, nella fattispecie concreta, di un rilevante motivo oggettivo per «autorizzare» una trasmissione delle comunicazioni tra le parti, che trascuri questi luoghi, per seguirne altri (va da sé: nel caso di contestazione da parte del destinatario, il mittente ha l'onere di dare la prova specifica della sussistenza effettiva di un simile motivo e della sua forza impeditiva di dar corso all'indicazione contrattuale).

12.- Nel caso in esame, l'intermediario ha inviato le sue comunicazioni a un indirizzo mail che risulta diverso da quello segnato in contratto. Esso non ha fornito alcuna ragione, d'altra parte, del fatto di non avere utilizzato né l'indirizzo stradale, né quello mail colà indicati: di non averli utilizzati non solo in prima battuta, ma neppure una volta constatato il concreto fallimento dell'invio ai luoghi cui aveva divisato di inviare le comunicazioni.

Del tutto irrilevante si mostra in proposito l'argomentazione svolta in proposito per (tentare di) giustificare l'indirizzo invece prescelto dall'intermediario, che intende far leva sul fatto che quel recapito era stato utilizzato nel corso delle trattative. La positiva indicazione nel contratto di un altro luogo, come quello rilevante, toglie evidentemente ogni credibilità a quello adottato nel corso delle trattative.

Pure a volere prescindere da ciò, è anche da notare che, se la conclusione del contratto risale al 2017, le comunicazioni in questione cadono nel corso del 2021: lo spazio temporale, che intercorre tra i due eventi, elimina in radice ogni (e, per vero, comunque affatto ipotetico) affidamento sul permanente utilizzo, da parte del destinatario della comunicazione, del preesistente indirizzo mail.



13.- In definitiva, il ricorso risulta fondato.

Considerate le peculiarità del caso esaminato, il Collegio ritiene di dare seguito alla richiesta di contributo per le spese di assistenza tecnica formulata dal ricorrente.

### **P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC; dispone altresì il ristoro delle spese difensive equitativamente determinate in Euro 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO**